



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 133 TFT 15 del 20 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 20 ottobre 2020.

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 13/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GAZZIANO CLAUDIO SALVATORE (Dirigente e Direttore Generale, all'epoca dei fatti, tesserato per l'A.P.D. Angelo Cuffaro)

La Soc. A.P.D. ANGELO CUFFARO

Con nota 3490/987 pfi20-21/MDL/jg del 21/09/2020, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parte sopra indicate, e più precisamente:

Il sig. Gazziano Claudio Salvatore, Dirigente e Direttore Generale della società A.P.D. Angelo Cuffaro all'epoca dei fatti, per violazione dell'art.4, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere assunto al termine della gara Under 17 Provinciale A.P.D. Angelo Cuffaro - A.S.D. Virtus Favara del 08.02.2020 un comportamento scorretto nei confronti del sig. Drago Calogero, Presidente della Sezione AIA di Agrigento, incaricato quale Osservatore arbitrale per detta gara, e per avere profferito frasi offensive nei confronti della classe arbitrale.

la Società A.P.D. Angelo Cuffaro per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art.6, comma 2, del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio dirigente e direttore generale, all'epoca dei fatti, sig. Gazziano Claudio Salvatore.

All'udienza dibattimentale odierna nessuno è comparso per i deferiti, benché siano stati regolarmente citati, né gli stessi, nei termini procedurali, hanno fatto pervenire documenti e memoria a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione della inibizione per mesi dodici a carico del sig. Gazziano Claudio Salvatore e l'ammenda di € 1.000,00 e un punto di penalizzazione a carico dell'A.P.D. Angelo Cuffaro a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato in punto di fatto al sig. Gazziano Claudio Salvatore risulta provato dalle dichiarazioni rese dal sig. Calogero Drago, Presidente della Sezione AIA di Agrigento, designato quale osservatore arbitrale nella gara disputatasi in data 8 febbraio 2020 tra l'A.P.D. Angelo Cuffaro e l'A.S.D. Virtus Favara valevole per il campionato provinciale Under 17 il quale ha riferito che al termine del predetto incontro il Gazziano gli si rivolse con delle frasi offensive e proseguì la sua invettiva pronunciando anche delle frasi dall'evidente tenore denigratorio dell'intera classe arbitrale.

La richiesta della Procura Federale va pertanto accolta se pur ridefinita come in dispositivo.

Alla declaratoria di responsabilità a carico del calciatore sig. Gazziano Claudio Salvatore consegue la responsabilità oggettiva della società A.P.D. Angelo Cuffaro a cui va irrogata la sanzione dell'ammenda determinata come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dispone applicarsi a carico del sig. Gazziano Claudio Salvatore

l'inibizione per mesi tre e l'ammenda di € 450,00 a carico della Soc. A.P.D. Angelo Cuffaro a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 14/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
società A.S.D. Brothers Casa Mia oggi Atletico Montallegro
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3686/430 del 23/09/2020:

- la società A.S.D. Brothers Casa Mia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Cumbo Antonio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., dall'art. 39 comma 1 lettera Ea Regolamento Settore Tecnico LND nonché per l'omessa osservanza di quanto prescritto al punto 14) del C.U. n. 1 LND s.s. 2018/2019 per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Brothers Casa Mia oggi Atletico Montallegro.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Brothers Casa Mia oggi Atletico Montallegro non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Brothers Casa Mia Sig. Cumbo Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Brothers Casa Mia oggi Atletico Montallegro.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 15/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. Giacomo Lo Mascolo (Presidente della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti)

Il sig. Michele Baldarelli (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti);

Il sig. Eric Mawolo (calciatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti).
società A.S.D. Raffadali 2018

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Juniores Regionali Under 19.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3680/1036 del 23/09/2020:

- Il sig. Giacomo Lo Mascolo (Presidente della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 comma 2 C.G.S. e all'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale nonché all'art. 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Eric Mawolo e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo nelle gare di campionato Juniores Under 19 del 20.1.2020 Pro Favara/Raffadali 2018 e del 8.1.2020 Raffadali 2018/Canicattì;
- Il sig. Michele Baldarelli (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale nonché all'art. 39, 43 comma 1 e 6, 61 comma 1 e 5 N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta ufficiale della gara A.S.D. Raffadali 2018/Canicattì del 8.1.2020 nella quale risultava inserito il calciatore Eric Mawolo benchè non regolarmente tesserato e privo della certificazione medica e della copertura assicurativa;
- Il sig. Eric Mawolo (calciatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 comma 2 C.G.S. nonché all'art. 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. per aver preso parte alle gare Pro Favara/Raffadali 2018 del 20.1.2020 e Raffadali 2018/Canicattì del 8.1.2020 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici previsti per l'idoneità sportiva e senza essere dotato di copertura assicurativa;
- la società A.S.D. Brothers Casa Mia ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Giacomo Lo Mascolo nonché dai sigg. Michele Baldarelli ed Eric Mawolo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi sei a carico del sig. Giacomo Lo Mascolo (Presidente della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti);

inibizione per mesi quattro a carico del sig. Michele Baldarelli (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti);

squalifica per tre gare a carico del sig. Eric Mawolo (calciatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti).

ammenda di € 600,00 e tre punti di penalizzazione a carico della società A.S.D. Raffadali 2018.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Juniores Regionali Under 19 stagione sportiva 2019-20 Pro Favara/Raffadali 2018 del 20.1.2020 e Raffadali 2018/Canicattì del 8.1.2020 è stato utilizzato il calciatore Eric Mawolo benchè privo di regolare tesseramento, certificazione medica attestante l'idoneità sportiva e copertura assicurativa.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Raffadali 2018 sig. Giacomo Lo Mascolo, il dirigente accompagnatore sig. Michele Baldarelli e il calciatore sig. Eric Mawolo, ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

inibizione per mesi tre a carico del sig. Giacomo Lo Mascolo (Presidente della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti);

inibizione per mesi due a carico del sig. Michele Baldarelli (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti);

squalifica per due gare a carico del sig. Eric Mawolo (calciatore della A.S.D. Raffadali 2018 all'epoca dei fatti).

ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione a carico della società A.S.D. Raffadali 2018.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI